Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 54 del 6 marzo 1942-XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

RELAZIONE e REGIO DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. **107**.

Disposizioni penali nelle materie regolate dal Libro del Codice civile "Del lavoro,,.

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e R. DECRETO 16 febbraio 1942-XX, n. 107.

Disposizioni penali nelle materie regolate dal Libro del Codice civile " Del lavoro ".

Relazione del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, alla Maestà del RE IMPERATORE, nell'udienza del 16 febbraio 1942-XX, sul decreto concernente Disposizioni penali nelle materie regolate dal Libro del Codice civile « Dei lavoro .»

SIRE,

Le disposizioni penali relative alle materie regolate dal libro del lavoro del codice civile, che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta approvazione, hanno un duplice fine: coordinare agli scopi ed agli istituti del nuovo codice le norme penali della legge 4 giugno 1931, n 660, concernenti le società commerciali; fornire di tutela penale le più importanti fra le innovazioni che con il libro del lavoro si attuano sul piano del regime corporativo del lavoro.

1. — Fra le disposizioni che mirano al primo dei fini indicati sono salienti quelle degli articoli 1, 2, 4 e 8.

Nell'art. 1, n. 1, appagando un bisogno avvertito nella pratica e risolvendo una questione a lungo dibattuta, si è configurata l'ipotesi di falsità in relazioni, bilanci ecc. nel fatto di coloro che « fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero » anzichè, come si legge nell'art. 2 della legge 1931, nel fatto di coloro che « espongono fraudolentemente fatti falsi ». Giustamente si osservava che questa locuzione o implica una tautologia perchè l'esporre fatti falsi è già azione fraudolenta, o impone un significato del « fraudolentemente » che gravita sull'elemento soggettivo del reato fino ad esigere l'accertamento dell'*animus decipiendi et lucrandi*, (in questo senso alcuni proponevano che all'avverbio « fraudolentemente » si sostituisse la frase « a scopo di frode »). E' sembrato pertanto meglio rispondente alle finalità della norma, rettificarne il testo come segue « fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero ». Con questo testo infatti si evita la tautologia, ma si evita anche il pericolo di chiedere per la esistenza del reato (avente ad oggetto atti che, almeno per la loro influenza sul credito e sulla fede pubblica, devono ormai ritenersi più vicini agli atti pubblici che alle scritture private) un elemento soggettivo diverso e più intenso di quello richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia una intenzione di frode anzichè la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo.

Nel capoverso dell'art. 4 si è abolita la discriminazione che il corrispondente comma dell'art. 6 della legge 1931 conteneva, sostituendola col rinvio alle norme che le leggi per la tutela del credito, oggi vigenti, hanno apprestate.

Sostanziale modificazione ha subito il reato di manovra fraudolenta sui titoli delle società. L'art. 5 della legge 1931 vi ravvisa un reato di danno con dolo specifico. E' sembrato invece più conforme alle necessità di tutela del patrimonio delle società e del credito adeguare meglio il reato alla struttura del reato di aggiotaggio in generale. Si è così adottato, quanto alla fattispecie materiale, lo stampo della previsione che l'art. 501 codice penale fornisce, facendone un reato di pericolo, e si è ridotto l'elemento soggettivo al dolo generico.

In questo gruppo di norme semplicemente aggiornate possono comprendersi anche gli articoli 3, 6, 12. Ciò che di nuovo e diverso essi presentano rispetto agli articoli 3, 7 e 4 della legge 1931 è dovuto a ciò che di nuovo e diverso il libro del lavoro inserisce nella struttura della società, nel sistema delle garanzie e delle forme e nella più severa disciplina delle funzioni e delle responsabilità degli organi sociali. Disciplina che riceve caratteristica affermazione nella pena che si è creduto aumentare notevolmente (un massimo non di uno, ma di tre anni) in confronto dei sindaci, dalla cui vigilanza operosa e costante può dipendere tanta parte del destino delle società.

2. — Rispondono al secondo dei fini indicati le altre norme.

L'art. 5 che punisce i liquidatori di società i quali provvedano alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, è il corollario naturale dell'art. 215 del libro del lavoro.

Tale è pure l'art. 9 rispetto all'art. 277. Il pericolo segnalato dalla relazione sul libro del lavoro (n. 143), che il capitale sociale mediante conferimenti in natura sia l'illusoria espressione di una inesistente ricchezza, non può essere efficacemente combattuto che con la energica repressione, in via penale, della infrazione alle cautele che sono state predisposte. Di qui la duplice previsione penale, della esagerazione « fraudolenta » (non potendo evidentemente bastare una nuda enunciazione di cui sia agevole scoprire la vacuità od infondatezza) del valore dei conferimenti in natura nell'atto costitutivo; e di quella della esagerazione fraudolenta della valutazione dei conferimenti nel caso di aumento di capitale del patrimonio della società in trasformazione.

Nuova, e di grande importanza, deve pure considerarsi la incriminazione della violazione, da parte degli amministratori, dei divieti contenuti negli articoli 293 e 294: non potrebbe rinunziarsi al mezzo della pena per ovviare ai pericoli che alla buona fede dei soci ed alla stessa economia nazionale possono scaturire dal mancato rispetto degli argini che il libro del lavoro ha elevati contro la speculazione di società aggruppate od a catena sulla base di capitale fittizio.

L'art. 11 appresta a sua volta difesa penale contro la trasgressione da parte degli amministratori, che in una determinata operazione si trovino in conflitto con l'interesse della società, dell'obbligo, imposto dall'art. 325, di denunciare il conflitto ed astenersi dalla deliberazione del consiglio.

L'art. 14, che prevede un reato contravvenzionale a carico del rappresentante degli obbligazionisti che omette di richiedere nei termini prescritti l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese, conferma e suggella l'importanza che assumono nella nuova disciplina giuridica delle società l'organizzazione degli obbligazionisti e la figura del loro rappresentante.

3. — Circa l'equiparazione dei direttori generali agli amministratori, agli effetti della responsabilità penale, prevista in numerose delle presenti disposizioni, è appena il caso di osservare che la nozione di « direttore generale » è più ristretta di quella di « direttore » che le attuali norme penali in materia di società commerciale prevedono.

E' connesso allo sviluppo delle imprese il normale fenomeno della loro divisione per rami, reparti o stabilimenti, a capo di ciascuno dei quali viene stabilmente preposto un direttore o institore. Ora a questi, se spettano facoltà di direzione sull'andamento tecnico e amministrativo del rispettivo ramo, reparto o stabilimento, non ne spetta alcuna circa l'andamento economico e amministrativo dell'impresa in generale, rimesso invece al direttore generale di tutti i rami o reparti. E' sembrato perciò eccessivo l'estendere ai primi responsabilità penali che non possono gravare se non sui direttori generali. Ciò non significa però che per le società per azioni la nozione di direttore generale, agli effetti delle presenti norme, sia quella del direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 330 del libro del lavoro, poichè questa disposizione ha solo riguardo alla particolare disciplina della responsabilità patrimoniale dei direttori generali delle società per azioni verso la società e verso i terzi, data dal libro del lavoro.

4. — L'art. 16 stabilisce — nei limiti, s'intende, in cui le varie situazioni lo consentono — l'estensione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10 anche agli amministratori giudiziari previsti per il caso di imprese che non osservino gli obblighi imposti dall'ordinamento corporativo (art. 36 libro del lavoro) o di gravi irregolarità da parte degli amministratori o sindaci di società per azioni nell'adempimento dei loro doveri (art. 343), ed ai commissari governativi che possono essere nominati per le società cooperative che funzionino irregolarmente (art. 477) o per i consorzi la cui attività si svolga in modo non conforme agli scopi per cui vennero creati (art. 553).

Alla gravità delle funzioni che questi organi assumono, quale espressione non della volontà dell'impresa soggetta ad amministrazione giudiziaria, ma degli organi statuali cui spetta il controllo sulla attività dell'impresa, non può non corrispondere adeguata responsabilità per le infrazioni in cui a loro volta incorrano.

Ed è appena utile avvertire che ai reati di cui essi si rendano colpevoli non può applicarsi l'aggravante dell'art. 61 n. 9 codice penale, essendo l'indole pubblica delle funzioni attribuite all'agente che li commette già implicita nella indicazione del soggetto del reato.

A completare poi la disciplina, che già le norme del codice penale comune apprestano circa le responsabilità in cui gli amministratori giudiziari e i commissari governativi in parola possono incorrere, si sono previste nel presente decreto tre nuove figure di reato, per fatti di cui non è contestabile la natura criminosa: l'interesse privato negli atti della gestione loro affidata (art. 17), l'accettazione di retribuzione non dovuta (art. 18) e l'omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio (art. 19). Queste particolari figure di reato, che troveranno riscontro in analoghe figure di reato a carico del curatore del fallimento, sono intese a salvaguardare gli interessi dell'impresa e dei terzi quando gli organi normali dell'amministrazione siano, per qualunque motivo, venuti meno.

5. — Fra le « disposizioni comuni » si è espressamente compresa, per i fatti previsti negli articoli 1, 2, 3, 8 e 10 primo comma, una circostanza aggravante comune — il danno di gravità rilevante che da essi derivi all'impresa — sembrando necessario elevare la pena fino alla metà anzichè fino al terzo, per la particolare diffusione ed entità che nel campo delle imprese il danno può assumere (art. 20).

SIRE,

Con le presenti disposizioni gli istituti regolati nel libro del lavoro, e in particolare le società, trovano la loro compiuta disciplina anche sotto il profilo penale.

La Vostra Augusta approvazione di queste disposizioni suggellerà così la riforma fascista del codice civile.

Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

GRANDI

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e 24 dicembre 1925-IV, n. 2260, sulla facoltà concessa al Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici;

Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini delle leggi predette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le Disposizioni penali nelle materie relative al libro del Codice civile « Del lavoro », allegate al presente decreto e viste, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Art. 2.

Con decreto Reale sarà provveduto al coordinamento delle Disposizioni anzidette con gli altri libri del Codice civile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *Il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1942-XX.
Atti del Governo, registro 443, *foglio* 20. — MANCINI.

DISPOSIZIONI PENALI NELLE MATERIE REGOLATE DAL LIBRO DEL CODICE CIVILE "DEL LAVORO".

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE SOCIETÀ SOGGETTE A REGISTRAZIONE.

Art. 1.

(False comunicazioni ed illegale ripartizione di utili).

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire diecimila a centomila:

1) **i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;**

2) **gli amministratori e i direttori generali che, in difetto di bilancio approvato o in difformità di esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti.**

Art. 2.

(Divulgazione di notizie sociali riservate).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, che, senza giustificato motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne dànno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila. Il delitto è punibile su querela della società.

Art. 3.

(Violazione di obblighi incombenti agli amministratori).

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori che:

1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione con altra società in violazione degli articoli 241, 379 e 437;

2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale sociale;

3) ostacolano il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale, o, nei casi previsti dalla legge, da parte dei soci.

Art. 4.

(Prestiti e garanzie della società).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che contraggono prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società che amministrano o con una società che questa controlla o da cui è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Per gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori delle società che hanno per oggetto l'esercizio del credito si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 5.

(Violazione di obblighi incombenti ai liquidatori).

I liquidatori di società che procedono alla ripartizione dell'attivo sociale fra i soci prima che siano pagati i creditori o siano accantonate le somme necessarie per pagarli, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 6.

(Omissione od esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi).

Gli amministratori, i sindaci e i liquidatori che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denuncia, una comunicazione, un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

La stessa pena si applica al notaro nei casi in cui l'obbligo della denuncia, della comunicazione o del deposito è posto dalla legge anche a di lui carico.

Art. 7.

(Obbligo dell'indicazione dell'iscrizione).

Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori che contravvengono alle disposizioni degli articoli 145 e 245 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE SOCIETÀ PER AZIONI, IN ACCOMANDITA PER AZIONI, A RESPONSABILITÀ LIMITATA E PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE.

Art. 8.

(Manovre fraudolente sui titoli della società).

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori che diffondono notizie false o adoperano altri mezzi fraudolenti atti a cagionare nel pubblico mercato o nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società o di altri titoli ad essa appartenenti, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 9.

(Valutazione esagerata dei conferimenti in natura).

I promotori ed i soci fondatori, che nell'atto costitutivo esagerano fraudolentemente il valore dei conferimenti in natura, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

La stessa pena si applica anche nel caso di aumento di capitale agli amministratori e ai soci conferenti, che esagerano fraudolentemente la valutazione dei conferimenti, e, nel caso di trasformazione di società, agli amministratori, che esagerano fraudolentemente la valutazione del patrimonio della società che si trasforma.

Art. 10.

(Violazioni di obblighi incombenti agli amministratori).

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila gli amministratori, che:

1) emettono azioni o attribuiscono quote per somma minore del loro valore nominale, ovvero emettono nuove azioni o attribuiscono nuove quote prima che quelle sottoscritte precedentemente siano interamente liberate;

2) violano le disposizioni degli articoli 291, 292, 293 e 294;

3) influiscono sulla formazione della maggioranza dell'assemblea, valendosi di azioni o di quote non collocate o facendo esercitare sotto altro nome il diritto di voto spettante alle proprie azioni o quote, ovvero usando altri mezzi illeciti.

Sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire mille a diecimila gli amministratori, che:

1) percepiscono compensi o partecipazioni in violazione dell'art. 323;

2) omettono di convocare, nei termini prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 301 e 380;

3) assumono partecipazione in altre imprese, che, per la misura e per l'oggetto, importano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo.

Art. 11.

(Conflitto d'interessi).

L'amministratore, che, avendo in una determinata operazione per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società, non si astiene dal partecipare alla deliberazione del consiglio relativa all'operazione stessa, è punito con la multa da lire duemila a ventimila.

Se dalla deliberazione è derivato un pregiudizio alla società, è applicata, oltre la multa, la reclusione fino a tre anni

Art. 12.

(Violazione di obblighi incombenti ai sindaci).

Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila i sindaci, che omettono:

1) nel caso previsto dall'art. 1, n. 2, del presente decreto di adempiere gli obblighi imposti dalla legge, fuori dei casi di concorso nel delitto da esso previsto;

2) di osservare i doveri loro imposti dagli articoli 340 e 342.

Art. 13.

(Irregolarità dei titoli azionari o obbligazionari).

Gli amministratori delle società per azioni e in accomandita per azioni, che emettono azioni o certificati provvisori senza l'osservanza dell'art. 288, oppure emettono obbligazioni in violazione dell'art. 347, sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 14.

(Rappresentante degli obbligazionisti).

Il rappresentante degli obbligazionisti, che omette di richiedere l'iscrizione della sua nomina nel registro delle imprese nei termini previsti dall'art. 351, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I CONSORZI.

Art. 15.

(Omissione dell'iscrizione nel registro delle imprese).

Agli amministratori dei consorzi, che omettono di richiedere nel termine prescritto le iscrizioni previste dall'art. 546 si applica la pena prevista dall'art. 6 del presente decreto.

CAPO IV.

DEGLI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI E DEI COMMISSARI GOVERNATIVI.

Art. 16.

(Amministratori giudiziari e commissari governativi).

Agli amministratori giudiziari previsti dagli articoli 36 e 343, nonchè ai commissari governativi previsti dagli articoli 477 e 553 si applicano le pene stabilite dagli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 del presente decreto, se commettono alcuni dei fatti in essi previsti.

Art. 17.

(Interesse privato dell'amministratore giudiziario e del commissario governativo).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321 e 323 del codice penale, l'amministratore giudiziario o commissario governativo che, in qualsiasi atto della gestione a lui affidata prende interesse privato, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 18.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).

L'amministratore giudiziario o il commissario governativo che riceve o pattuisce una retribuzione, in denaro o in altra forma, in aggiunta di quella legalmente attribuitagli, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire duemila a diecimila.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi la inabilitazione temporanea ad uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata non inferiore a tre anni.

Art. 19.

(Omessa consegna o deposito di cose detenute a causa dell'ufficio).

L'amministratore giudiziario o commissario governativo che non ottempera all'ordine dell'autorità di consegnare o depositare somme o altra cosa, da lui detenute a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire quindicimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.

CAPO V.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 20.

(Circostanza aggravante).

Quando dai fatti previsti negli articoli 1, 2, 3, 8 e 10 comma primo del presente decreto deriva all'impresa un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 21.

(*Pene accessorie*).

La condanna alla pena della reclusione pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio, importa l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi società per un periodo di dieci anni, salvo le altre pene accessorie previste dal capo III, titolo II, libro I del codice penale.

L'incapacità ad esercitare uffici direttivi importa l'incapacità ad esercitare le funzioni di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale di qualsiasi impresa.

Art. 22.

(*Comunicazione della sentenza di condanna*).

Ogni sentenza penale pronunciata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e commissari di qualsiasi impresa per delitti commessi nell'esercizio od a causa del loro ufficio è comunicata a cura del cancelliere dell'autorità giudiziaria, che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, all'organo che esercita la funzione disciplinare sugli iscritti nell'albo professionale al quale essi appartengono.

Art. 23.

(*Disposizione transitoria*).

Fino all'attuazione del registro delle imprese le disposizioni precedenti, che si riferiscono al detto registro, si applicano con riguardo all'iscrizione nei registri di cancelleria presso il tribunale, provvisoriamente mantenuti.

Art. 24.

(*Disposizione finale*).

La legge 4 giugno 1931, n. 660, è abrogata.

Quando nelle leggi e nei decreti sono richiamate le disposizioni della legge 4 giugno 1931, n. 660, si intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del presente decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRANDI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(5104331) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1 —